

BANDO FSA 2011 – Comune di Nogara
--

E' indetto il bando di cui alla DGR 30 Luglio 2013, n. 1373 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2011, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

I contratti di affitto riguardante l'anno 2011 per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,:

- a) Sia residente nel Comune di Nogara;
- b) aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;
- c) i canoni, per i quali chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto;
- d) Presenti una condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 4, non superiore a € 14.000,00. La condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità in base al D. Lgs. 130/00 e al DPCM 242/01;
- e) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- f) se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- g) se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- h) Se il richiedente è extracomunitario, presenti il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che dimostri la residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 nella Regione Veneto

Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione del certificato storico di

residenza che convalidino la autocertificazione o da preventivo controllo da parte del Comune dei dati dichiarati.

- i) Gli affitti per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato);

2. Cause di esclusione

B. sono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a) Non titolari di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98;
- b) titolari** di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,938,42) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;
- e) Il cui canone annuo, incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 4, in misura superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - a) pensioni di guerra;
 - b) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - c) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - d) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - e) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - f) equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - g) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - h) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - i) premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque.

- g) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto;
- h) assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggi concessi da altri Enti a canone agevolato;

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese di riscaldamento sono considerati al 50%;
- B. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 7;
- C. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq netti per nuclei familiari fino a tre componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta si ottiene riducendo tale valore del 30%. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del bando regionale (31 maggio 2011) o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.

4. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

5. Calcolo del contributo (base di calcolo).

L'ammontare del contributo ammesso a riparto, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà calcolato, come segue:

- A) Si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto 1d);
- B) Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno, riferite a ciascuna annualità. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita al 2011.
- C) La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- D) Qualora il canone annuo superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo annuo di € 15.000,00;
- E) Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 3C), si opera una riduzione del contributo proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Tale riduzione non opera per nuclei:

- a) con numero di membri superiore a 5;
- b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando regionale;
- c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

F) Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a €7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore, oltre il quale, la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto1d);

G) Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

6. Modalità di erogazione del contributo.

A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario.

B. Il contributo non sarà dovuto qualora questo, determinato con le modalità di cui al punto 5 risulti inferiore a € 50,00. Qualora la famiglia del richiedente abbia goduto della detrazione IRPEF per affitto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo non sarà dovuto se la differenza fra il valore della detrazione IRPEF goduta (detrazione IRPEF / % riparto) e contributo (base di calcolo) risulta inferiore a € 50,00.

C. Il contributo finale, verrà decurtato in misura pari alla detrazione per l'affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2011.

D. Il beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione.

E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 10 settembre 2013 al 27 settembre 2013.

In caso di proroga da parte della Regione per la restituzione dei dati da parte dei Comuni il termine di presentazione della domanda sarà automaticamente prorogato e la scadenza per la presentazione della domanda è fissata sette giorni prima della scadenza fissata dalla Regione.

Del termine prorogato sarà data notizia sul sito, ai CAAF convenzionati e altre forme di comunicazione ritenute opportune.

8. Modalità di presentazione delle domande.

A. Le domande potranno essere presentate presso i seguenti uffici:

j) i CAF convenzionati: CAF CISL – CAF CGIL,

B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo:

k) Comune di Nogara, Via Falcone Borsellino n. 1, 37054 Nogara indicando come causale “partecipazione fondo sociale affitti anno 2011”

l) L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1h) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 8a), per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica, se non in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (la attestazione ISEE ha validità di 12 mesi). In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e allegando Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE o Attestazione ISEE in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale e qualora la domanda, trasmessa via posta, sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando vedi punto 8Bb).
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- m) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica:
 - 1. Ultima dichiarazione dei redditi (Unico, 730 o CUD);
 - 2. Estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, SIM, ecc);
 - n) Documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF elencate al punto 0
 - o) contratto (contratti) di locazione registrato;
 - p) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2011;
 - q) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.
- E. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

10. Controlli

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

11. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda e gli altri Enti e soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nogara, 10/09/2013